



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. delibere n. 5 Data 31/03/2022

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 20:00, in seguito a regolari inviti, si è riunito presso la Sede Municipale, in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	DAL CERO ATTILIO	P	
2	OLIVIERI ETTORE	P	
3	DAL CERO CESARINO	P	
4	BURATO ALESSANDRO	P	
5	MURARO ALBERTO	P	
6	DAL CERO PATRIZIO	P	
7	TREVISAN DAVIDE		A
8	TESSARI LAURA	P	
9	CASAROTTO DENIS	P	
10	CASOTTO FRANCO	P	
11	RONCOLATO NICOLA	P	
12	CAVAZZA GIUSEPPE	P	
13	PEGORARO RENATA	P	

	TOTALE	12	1
--	---------------	-----------	----------

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Ing. Attilio Dal Cero - Sindaco - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco presenta l'argomento. L'anno scorso abbiamo modificato l'aliquota perché costretti da una norma nazionale, per quest'anno nessuna variazione rispetto all'anno precedente.

Non si registrano altri interventi. Al termine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di

fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2022 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P., di determinare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- nella misura dello 0,60 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota per tutti gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, e i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
- nella misura dello 1,00 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale D (immobili ad uso produttivo per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,24 per cento al Comune di Montecchia di Crosara);
- nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota base per le aree fabbricabili;
- nella misura dello 0,06 per cento per gli immobili c.d. "beni merce";

- nella misura dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto;

Preso atto che alla data attuale il decreto previsto dal comma 757 della legge 160/2019 non risulta ancora emanato e pertanto non vige ancora l'obbligo di redigere la deliberazione delle aliquote IMU previa elaborazione del prospetto allegato tramite apposita applicazione del portale del federalismo fiscale;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Dato atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Evidenziato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale viene stabilito che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario per il successivo triennio;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 11.03.2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Con voti n. 8 (otto) favorevoli, e n. 4 (quattro) astenuti (Casotto, Cavazza, Pegoraro, Roncolato) su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

1. di determinare per l'anno 2022, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:
 - nella misura dello 0,60 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota per tutti gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, e i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
 - nella misura dello 1,00 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale D (immobili ad uso produttivo per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,24 per cento al Comune di Montecchia di Crosara);
 - nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota base per le aree fabbricabili;
 - nella misura dello 0,06 per cento per gli immobili c.d. "beni merce";
 - nella misura dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
2. di determinare, per l'anno 2022, in euro 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
3. di delegare Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributaria ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente

Con voti n. 8 (otto) favorevoli, e n. 4 (quattro) astenuti (Casotto, Cavazza, Pegoraro, Roncolato) su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Ing. Attilio Dal Cero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Dott. Umberto

(Atto Sottoscritto Digitalmente)